

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 16 giugno 2026, n. 55

Ambulatorio Chirurgico del Dott. Mario Roberto Fanelli. Conferma del parere di compatibilità favorevole rilasciato con D.D. n. 224 del 06/05/2024 per la struttura specialistica ambulatoriale chirurgica - branca di oculistica ex art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n.9/2017 s.m.i., con sede in Apricena (FG) alla S.S. 89 Km. 9,525, a seguito dell'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione alla realizzazione per modifica di layout.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2024, n. 526 recante *"Approvazione del 'Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia 2023-2025"*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 04 agosto 2025 *"Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0'. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis"*;

Visto il D.P.G.R. n. 442 del 06 agosto 2025 con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;

Vista la D.G.R. n. 1368 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto: *"D.G.R. n. 1289/2021, recante 'applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.' Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025"*;

Visto il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;

Vista la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 'Modello Organizzativo Maia 2.0' e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione"*;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità n. 35 del 20/04/2026 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale"*.

In Bari presso la Sezione Accreditamento e Qualità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile dell'Incarico E.Q. *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale"* della medesima Sezione, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."*

La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*) e ss.mm.ii. stabilisce:

- all'art. 3 (*"Compiti della Regione"*) co. 3 che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):"*
 - a. *rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;(omissis)";*
- all'art. 5 (*"Autorizzazioni"*),
 - comma 1 che: *"Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale; (omissis)"*
 - al comma 2 che: *"Le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle seguenti ipotesi:*
 - 2.1. *gli ampliamenti di strutture già esistenti e autorizzate, in essi compresi:*
 - 2.1.1. *l'aumento del numero dei posti letto, posti letto-tecnici e grandi apparecchiature rispetto a quelli già autorizzati;*
 - 2.1.2. *l'attivazione di funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate;*
 - 2.2. *la trasformazione di strutture già esistenti e specificamente:*
 - 2.2.1. *la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati;*
 - 2.2.2. *la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate;*
 - 2.2.3. *il cambio d'uso degli edifici, finalizzato a ospitare nuove funzioni sanitarie o socio-sanitarie, con o senza lavori;*
 - 2.2.4. *l'adattamento delle strutture già esistenti e la loro diversa utilizzazione;*
 - 2.3. *il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate";*
- all'art. 7 (*"Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie"*) che: "
 - 1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per*

territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.*
- 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*
- 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*
- 5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. (omissis)".*
- 6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.*

6-bis. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6

6-ter. Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso.

6-quater. Per continuare a far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche per effetto di eventuali proroghe concesse ai sensi dei commi 6 e 6 ter, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5, al dirigente della sezione regionale competente, prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso. Alla comunicazione dell'interesse ad avvalersi della proroga sono allegati copia del titolo abilitativo edilizio conseguito, o della pratica presentata al competente ufficio comunale, completa dei prescritti elaborati progettuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

di compatibilità favorevole ex art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alla richiesta trasmessa dal Comune di Apricena nell'arco temporale XIV – XIX bimestre a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di strutture eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i., presentata dal sig. "FANELLI ROBERTO MARIO" per la branca di OCULISTICA nell'ambito territoriale dell'ASL Foggia".

Con "Istanza di richiesta proroga della validità del parere di compatibilità di cui la Determina Dirigenziale n. 224 del 06/05/2024 (ex art. 7, comma 1, L.R. 9/2017) per una struttura per la specialistica ambulatoriale chirurgica/ambulatori chirurgici di cui all'art. 5 comma 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.", trasmessa con **pec del 19/02/2026** e acquisita dalla Sezione Accreditamento e Qualità con prot. n. 93013 del 20/02/2026, il dott. Roberto Mario Fanelli ha richiesto "Una proroga di centottanta giorni ai sensi del comma 6 dell'ex art. 7, comma 1, L.R. 9/2017, del parere di compatibilità favorevole in corso di validità (D.D. n.224/2024). Motivo della richiesta è la nota prot. n. AFG-0132611-2025, emanata dall'ASL Foggia contenente le prescrizioni atte a superare la verifica dei requisiti strutturali di cui l'Allegato ROC3 del Regolamento Regionale n. 10/2022 (...).".

Con **pec del 03/04/2026** acquisita con prot. n. 189267 di pari data, il Comune di Apricena (FG) ha inoltrato alla scrivente "l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L.R. n. 9/2017 e SS.MM.II., per la realizzazione di una "struttura specialistica ambulatoriale chirurgica per la sola branca di oculistica, sita in Apricena (FG) alla S.S. 89 Km. 9,525, identificato catastalmente al foglio 67, p.lla 178, sub 15", al dott. Fanelli Roberto Mario, a seguito del provvedimento dirigenziale regionale n.224 del 06/05/2024 prot. n. 0223511-2024-determinazioni" prot n. 598 del Reg. Gen. Pub del 03/04/2026, con la quale il responsabile DEL SETTORE III - LL.PP. PATRIMONIO E EDILIZIA HA DETERMINATO
"(...)

- Di prendere atto del:

- provvedimento dirigenziale n. 224 del 06 maggio 2024 prot. n. 0223511-2024, acquisito al protocollo generale del Comune di Apricena il 10/05/2024 prot. n. 9699 con la quale, il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, ha rilasciato parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla richiesta trasmessa dal Comune di Apricena nell'arco temporale XIV – XIX bimestre a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di strutture eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i., presentata dal sig. "FANELLI ROBERTO MARIO" per la branca di OCULISTICA nell'ambito territoriale dell'ASL Foggia;
- PdC n. 24/2024 rilasciato in data 16/07/2024 prot. SUE n. 468 per la realizzazione dell' "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMMODERNAMENTO DI IMMOBILE A _ DESTINAZIONE D'USO SANITARIA, CON SUCCESSIVA CONFIGURAZIONE AD "AMBULATORIO CHIRURGICO", AI SENSI DEL RR N. 10 DEL 28/09/2022 MODIFICHE AL RR N. 15/2020, SITO IN APRICENA (FG), ALLA S.S. 89 KM. 9,525, IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 67, P.LLA 178, SUB 15", sulla base del progetto a firma del tecnico Ing. Francesco MONTECALVO con studio in San Severo (FG) alla Via Toniolo n. 11/C, iscritto all' Albo degli Ingegneri di Foggia al n°2907;

- Di autorizzare, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. 9/2017 e ss.mm.ii., la realizzazione di una "STRUTTURA SPECIALISTICA AMBULATORIALE CHIRURGICA PER LA SOLA BRANCA DI OCULISTICA, SITA IN APRICENA (FG) ALLA S.S. 89 KM. 9,525, IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 67, P.LLA 178, SUB 15", al dott. "Fanelli Roberto Mario", a seguito del provvedimento dirigenziale n. 224 del 06 maggio 2024 prot. n. 0223511-2024;

(...)"

Con **pec del 21/05/2026** acquisita con prot. n. 295612 del 22/05/2026, L'Ufficio Tecnico del Comune di Apricena

ha trasmesso la nota con la quale il Responsabile del Settore III – Urbanistica ha attestato *“la conferma del parere urbanistico-edilizio favorevole già espresso in data 18/10/2023 prot. n. 20279 nell’ambito del titolo originario Permesso di Costruire n.24 rilasciato in data 16/7/2024 prot.SUE n. 468, ritenendo le varianti proposte non essenziali e conformi alla disciplina urbanistico – edilizia vigente.”*.

Con istanza trasmessa con pec del 04/06/2026 protocollata da questa Sezione con n. 323615 del 05/06/2026, il dott. Roberto Mario Fanelli ha chiesto *“Per la struttura in esame, unitamente alla modifica del layout sulla base della variante presentata, una rettifica della richiesta di proroga [ai sensi dell’art. 7, comma 6 della L.R. 9/2017, di cui alla sopra richiamata Pec del 19/02/2026, n.d.r.] della validità del parere di compatibilità espresso in data 06.05.2024, con det. dir. n. 224, ai sensi dell’ ex art. 7, comma 6, quater della L.R. 9/2017.”*.

Per tutto quanto sopra riportato;

si prende atto dell’interesse, da parte del dott. Mario Roberto Fanelli, di avvalersi della proroga prevista dall’art. 7, comma 6-quater della L.R. n. 9/2017 (che opera di diritto) del parere favorevole di compatibilità per la struttura specialistica ambulatoriale per la branca di oculistica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e al R.R. n. 5/2020 e s.m.i., la cui autorizzazione alla realizzazione è stata rilasciata dal Comune di Apricena in data 03/04/2026 e la cui scadenza è quindi aggiornata al 05/09/2027;

si propone di rilasciare al Dott. Mario Roberto Fanelli la **conferma del parere di compatibilità favorevole** rilasciato con **D.D. n. 224 del 06/05/2024** a seguito dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione alla realizzazione per modifica di layout della struttura di specialistica ambulatoriale - branca di oculistica ex art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., con sede in Apricena (FG) alla S.S. 89 Km. 9,525.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L’impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di rilasciare al Dott. Mario Roberto Fanelli la **conferma del parere di compatibilità favorevole** rilasciato con **D.D. n. 224 del 06/05/2024** a seguito dell'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione alla realizzazione per modifica di layout della struttura di specialistica ambulatoriale - branca di oculistica ex art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., con sede in Apricena (FG) alla S.S. 89 Km. 9,525;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al sig. Fanelli Roberto Mario;
 - al Direttore Generale dell'ASL Foggia;
 - al Sindaco del Comune di Apricena (FG);
 - all'Ufficio Tecnico Comunale - Settore III Urbanistica (ufficiotecnico@pec-apricena.com).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato mediante la piattaforma informatica "*Cifra2*", composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Accreditamento e Qualità/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00058

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Maria Concetta Capozzi
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Maria Concetta Capozzi

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro